

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA



# COMUNE DI SOLERO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 19

**OGGETTO: TARI con commisurazione puntuale (tassa rifiuti) - approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e relative tariffe**

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di \* convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ERCOLE GIOVANNI - Sindaco	Sì
2. BRUNO ROBERTO - Consigliere	Sì
3. TONIATO ANDREA - Vice Sindaco	Sì
4. DAZIANO GIANDOMENICA - Consigliere	Sì
5. PENNO FRANCESCO - Consigliere	Sì
6. CERRUTI LAURA - Consigliere	Sì
7. MONDO PIERFRANCO - Consigliere	Sì
8. ROSSI ORIETTA - Consigliere	Sì
9. STIVILLA GRAZIELLA - Consigliere	Sì
10. LAI MASSIMO - Consigliere	Sì
11. CASTELLI ANDREA STEFANO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa ROTONDARO Daniela il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ERCOLE GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

<p>Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° comma del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.:</p> <p>Favorevole</p>	<p><b>Firma:</b></p> <p>Il Responsabile del Servizio Personale</p> <p>Il Segretario Comunale</p> <p>Dott.ssa Daniela Rotondaro</p>
<p>Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° comma del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.:</p> <p>Favorevole</p>	<p><b>Firma:</b></p> <p>La Responsabile del Servizio Finanziario</p> <p>Rag. Stefania Degiovanni</p>

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, che dispone *"[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]"*;
- l'articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del c.d. D.L. Rilancio, che proroga al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione fissato dall'articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, disponendo quanto segue: *"In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre" [...]"*;
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. "D.L. Rilancio", che ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2020 che ha prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 30 settembre dalla Legge di conversione del decreto-legge 34/2020;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*";

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/05/2020;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*";
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

VISTO il Piano Finanziario determinato per l'anno 2020 dall'unione dei PEF c.d. "grezzi" dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, composto dai documenti di cui al Prot. N. 1535 in data 26/05/2021, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 18 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA, redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato;

OSSERVATA la relazione di Validazione predisposta dall'Ente Territorialmente Competente che per il territorio su cui insiste il ns. ente è IL Consorzio di Bacino Alessandrino, trasmessa in data 25/05/2021;

VISTA la Deliberazione 443/2019/R/Rif;

RITENUTO, di voler provvedere all'adozione del Piano Finanziario 2021 al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

VISTA l'allegata scheda tecnica – come redatta dal Responsabile del Servizio Tributi - di determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato b) ed i relativi conferimenti minimi, di cui all'allegato c) che si allegano alla presente per farne parte sostanziale ed integrante;

DATO ATTO che le suddette tariffe sono state determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati delle utenze, aggiornate al 30/04/2021, in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021, in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- acconto entro il 16 giugno 2021
- saldo entro il 16 dicembre 2021

VISTO altresì l'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 in corso di conversione ai sensi del quale:

- è stato istituito un fondo di 600 milioni di euro per l'anno 2021 da erogare ai comuni e finalizzato alla concessione di una riduzione della Tari Tributo o della Tari Corrispettiva in favore di quelle "... categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività..."

- viene riconosciuta ai comuni la facoltà di "concedere riduzioni della Tari .... in misura superiore alle risorse assegnate... a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate... escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti"

- viene precisato che le risorse assegnate ai sensi del citato decreto, laddove non utilizzate per le finalità di cui al comma 1 e certificate ai sensi del comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 saranno recuperate, nell'anno 2022 da parte dell'Erario

DATO ATTO che, alla data di redazione del presente provvedimento le somme di cui all'art. 6 del DL. 73/2021 non sono state ancora ufficializzate dal Decreto Ministeriale previsto dall'articolo medesimo ma risultano comunque anticipate informalmente dall'IFEL che ha quantificato l'importo riconosciuto al Comune di Solero nella misura di euro 11.861,00

RITENUTO:

- di agevolare le attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizione nell'esercizio delle rispettive attività, purché in regola con i versamenti Tari fino all'anno di imposta 2019 e più specificatamente le utenze Tari appartenenti alle categorie:

12 – relativamente a parrucchieri, estetisti

16 – ristoranti, pizzerie

17 – bar

- di ridurre la tariffa Tari del 80% sia nella parte fissa che in quella variabile alle attività inserite nella categoria 16 e 17 e del 30% sia nella parte fissa che in quella variabile alle attività inserite nella categoria 12; a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti Tari fino al 31/12/2019

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, 97 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica amministrativa;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Sentita l'illustrazione del Sindaco, che da lettura del PEF inviato dal Consorzio. Nel 2020 sono state confermate le tariffe 2019, adesso con i conteggi rimborseremo e si effettueranno le agevolazione per le utenze non domestiche.

Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- Presenti:	11
- Votanti	11
- Voti favorevoli:	11
- Contrari:	0
- Astenuti:	0

#### **DELIBERA**

1. di adottare il Piano Economico Finanziario così come deliberato e validato dall'Ente Territorialmente Competente protocollato in data 26/05/2021 e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato a);
2. di approvare le tariffe ed i relativi conferimenti minimi Tari di cui agli allegati b) e c) facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare di ridurre la tariffa Tari del 80% sia nella parte fissa che in quella variabile alle attività inserite nella categoria 16 e 17 e del 30% sia nella parte fissa che in quella variabile alle attività inserite nella categoria 12;  
a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti Tari fino al 31/12/2019.
4. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
5. Di stabilire le scadenze per il versamento delle rate della Tari dell'anno 2021 come segue:
  - acconto entro il 16 giugno 2021
  - saldo entro il 16 dicembre 2021
6. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
7. Di pubblicare il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, con inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art.1 comma 767 legge 160/2019.

Infine, il Consiglio Comunale, con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- Presenti:	11
- Votanti	11
- Voti favorevoli:	11
- Contrari:	0
- Astenuti:	0

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000 al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.


Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO ERCOLE GIOVANNI  _____	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ROTONDARO Daniela  _____
--	---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124, c.1, D.Lgvo 18.08.2000, n.267)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata il giorno 23/07/2021 nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per rimanervi per quindici giorni consecutivi.




IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Daniela Rotondaro

\_\_\_\_\_

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Daniela Rotondaro

\_\_\_\_\_